

Publicato il 14/06/2018

N. 00135/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2017, proposto da Risto 3 soc. coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Carlin e Andrea Manca, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Trento via Santa Maria Maddalena n. 12;

contro

-Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso quest'ultima, nella sede dell'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;

-Comunità Alto Garda e Ledro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Bonazza, nel cui studio in Trento, piazza Mosna n. 8, è elettivamente domiciliato;

-Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, non costituita;

nei confronti

Società Markas s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Adami e Cristiana Pinamonti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultima in Trento, via Cavour n. 24;

per l'annullamento

- della comunicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 79 d.lgs. n. 163/2006, del dirigente dell'agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento di data 30.10.2017 avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e istituti di formazione professionale nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro;
- del verbale della terza seduta pubblica di data 27.10.2017;
- del verbale di verifica delle giustificazioni e di accertamento della congruità dell'offerta presentata dalla società prima classificata (Markas s.rl.) da parte del RUP dott.ssa Michela Donatini di data 9.10.2017;
- della relazione di data 5/6 ottobre 2017 a firma dott. Alessandro Fambri, Paulo Nino Copat e rag. Lorenza Tonelli;
- della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 185 di data 14.11.2016 di approvazione della costituzione del gruppo di lavoro a supporto del RUP per la verifica di congruità e di nomina dei componenti;
- della determinazione della Comunità Alto Garda e Ledro n. 536 di data 9.6.2017 a firma del responsabile di risultato dott.ssa Michela Donatini;
- del verbale di gara n. 1660 della seconda seduta di data 13/15.7.2016;
- del verbale n.1 della commissione tecnica di data 11.2.2016, allegato 1 al verbale della seconda seduta pubblica di gara;
- del riscontro alla domanda di accesso agli atti di data 13.11.2017, con cui la stessa è stata accolta solo parzialmente, oscurando alcuni dati al fine di

preservare la riservatezza di terzi;

-della nota di data 20.6.2017 del dott. Calliari, dott. Fambri e dott. Copat al RUP dott.ssa Donatini di data 11.8.2017;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi: i non conosciuti verbali del gruppo di lavoro nominato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 185 di data 14.11.2016 (sedute di data 16.12.2016, 24.5.2017, 19.6.2017 e ulteriori eventuali sedute); la non conosciuta relazione della consulente del lavoro rag. Lorenza Tonelli, nominata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 79 di data 7.6.2017 e con determinazione n. 536 di data 9.6.2017 dal responsabile di risultato dott.ssa Michela Donatini; la non conosciuta nota di data 9.8.2017 della Comunità Alto Garda e Ledro con cui sono stati chiesti alla controinteressata ulteriori chiarimenti in merito alle giustificazioni già presentate.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento, della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l.;

Vista la relazione del verificatore;

Viste le successive memorie;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la società ricorrente gli avv.ti Monica Carlin e Andrea Manca, per la Provincia di Trento l'avv. Sabrina Azzolini, per la Comunità Alto Garda e Ledro l'avv. Flavio Maria Bonazza e per la società Markas s.r.l. gli avv.ti Pietro Adami e Cristiana Pinamonti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara di data 3.8.2015 la Provincia autonoma di Trento – agenzia provinciale per gli appalti e contratti, su delega della Comunità Alto Garda e Ledro ha indetto l'appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (85 punti per l'offerta tecnica e 15 per quella economica), per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (somministrazione dei pasti previa preparazione e trasporto) destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e degli istituti professionali situati nel territorio della Comunità delegante, per una durata di quattro anni con facoltà di rinnovo biennale alla scadenza (prezzo a base d'asta complessivamente pari a Euro 11.952.000).

Alla gara hanno partecipato la società Markas e la società Risto3: all'esito delle operazioni valutative l'appalto è stato aggiudicato alla prima di queste, avendo ottenuto punti 93,681 (di cui 78,681 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica) a fronte del punteggio assegnato all'offerta presentata dalla seconda, pari a 90,04 (di cui 85 per l'offerta tecnica e 5,04 per quella economica).

L'offerta di Markas è stata sottoposta alla verifica di congruità prevista dal paragrafo 7 del bando e dall'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006: all'esito delle richieste di chiarimenti e delle note giustificative fornite dall'aggiudicataria, in data 9 ottobre 2017 il responsabile unico del procedimento, sulla scorta della relazione fornita dal gruppo di lavoro all'uopo costituito, ha rilevato:

- che “l'indicazione da parte di Markas s.r.l. di una quota di utile pari all'1%, evita che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta. Pertanto, seppur con un limitato margine di utile l'offerta indica comunque un risultato positivo di gestione”

- che “*per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dall’impresa e alla relativa specifica documentazione come più sopra richiamata e risultante agli atti*”.

Ne è conseguita l’aggiudicazione definitiva della gara a favore di Markas, disposta in data 27.10.2017 e comunicata con nota recante data 30.10.2017. Con il ricorso in esame la società Risto3 ha impugnato gli atti individuati in epigrafe affidando il gravame ai seguenti motivi:

1) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 87 e 88 d.lgs. 163/2006, paragrafo 7 del bando di gara e allegato D dello stesso bando; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di fatto, illogicità e irragionevolezza manifeste e difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e del principio di par condicio competitorum.*

La valutazione di congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria risulterebbe affetta da macroscopici errori e travisamenti, oltreché da carenze motivazionali ed istruttorie, ed inattendibili si rivelerebbero le giustificazioni fornite dalla società Markas nel corso del procedimento di verifica.

In particolare, secondo quanto dedotto, sarebbero stati nettamente e ingiustificatamente sottostimati i costi concernenti:

- le “utenze a carico dell’appaltatore”, esposti da Markas in Euro 68.100 annui a fronte di costi preventivati dalla stazione appaltante - per tale voce - pari a Euro 130.000,00;
- le “attrezzature”, comprensivi della manutenzione di quelle esistenti e dell’apporto di migliorie;
- la “preparazione e somministrazione dei pasti destinati agli alunni dell’istituto tecnico economico e tecnologico G.Floriani”, ristretti, quanto al canone annuo derivante dall’utilizzazione del proposto locale di somministrazione, al solo importo di Euro 2.500,00;

- il “personale”, tenuto conto del mancato computo delle retribuzioni spettanti ai dipendenti durante le festività anche infrasettimanali, dell’illegittimo ricorso al lavoro supplementare oltre il limite annuo di 180 ore per singolo addetto e comunque della sottostima del costo orario dovuto per tale tipologia di lavoro e della non conformità al contratto collettivo nazionale del lavoro dell’inquadramento di 22 lavoratori con mansioni di “allestitore catering”;

- la “sicurezza interna o aziendale”, tenuto conto di analogo appalto indetto dalla Comunità della Val di Non;

- gli “altri costi”, relativamente a quelli delle materie prime (lavaggio divise e tende, analisi alimenti), delle spese generali e della campionatura dei pasti;

2) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 87 e 88 d.lgs. 163/2006; artt. 284 e 121, co. 4 e 10, d.P.R. 207/2010 e paragrafo 7 del bando di gara; violazione del principio del numero dispari di componenti di un collegio amministrativo.*

Nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante non si sarebbe avvalsa degli organismi tecnici provinciali, come previsto nella rubricata disposizione del bando, ma avrebbe erroneamente optato per la costituzione di un apposito “gruppo di lavoro” avente le caratteristiche della specifica Commissione, individuata dall’art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla quale sarebbe vietata una composizione dei membri in numero pari e l’integrazione dei suoi componenti ad operazioni in corso da oltre sei mesi, dovendosi peraltro riscontrare l’omessa verbalizzazione delle sedute/incontri.

3) *Violazione e/o falsa applicazione di legge: allegato D del bando di gara.*

In sede di valutazione dell’offerta tecnica di Markas, quanto alla valutazione dell’elemento 7 (“iniziative sull’educazione alimentare e sull’acculturamento sulle condizioni storico geografiche e sociali del Trentino”), sub elemento 1 (allestimento e distribuzione di materiale informativo e divulgativo del

servizio), la Commissione avrebbe dovuto disporre l'esclusione di Markas dalla partecipazione alla gara, anziché limitarsi ad attribuire per tale sotto voce un punteggio pari a zero, atteso che la mancata presentazione di almeno due opzioni fra supporto cartaceo, supporto elettronico e App dedicata costituirebbe offerta tecnica non rispettosa delle caratteristiche minime, sanzionata con l'esclusione del concorrente secondo quanto disposto dal bando di gara.

Nel derivato giudizio si sono costituite la intimate amministrazioni e la controinteressata società Markas, contestando nelle memorie difensive la fondatezza dei motivi di ricorso: peraltro la difesa della Provincia di Trento si è limitata a contrastare il secondo e il terzo di questi, posto che, quanto al primo, le operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta sono state condotte in via esclusiva dalla Comunità Alto Garda e Ledro.

All'udienza camerale del 14.12.2017 le parti hanno chiesto la riunione al merito della domanda incidentale di sospensione.

Alla pubblica udienza del 8.3.2018 la causa è passata in decisione.

Con ordinanza n. 70 di data 21.3.2018 il Collegio, anche in accoglimento dell'istanza istruttoria di parte ricorrente, ha disposto verifica in ordine alla congruità dei dati esposti dall'aggiudicataria nelle giustificazioni rese nel sub procedimento di verifica dell'anomalia, relativamente alle voci contestate con il primo motivo, incaricando il Responsabile del Dipartimento Economia e Management dell'Università di Trento di individuare il docente universitario esperto in finanze ed organizzazione cui affidare l'incarico, ed ha contestualmente indicato il giorno 16 aprile 2018 per il deposito della relazione e fissato, quale nuova udienza di merito, la data del 19 aprile 2018.

Il Responsabile del Dipartimento ha indicato quale verificatore il prof. Michele Andreaus che ha accettato l'incarico.

Il verificatore, nel corso delle operazioni, ha inoltrato motivata richiesta di proroga del termine assegnato ed i difensori delle parti hanno a loro volta formulato istanza per la concessione di termine a difesa: in accoglimento di dette richieste, all'esito della pubblica udienza del giorno 19 aprile 2018 il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del giorno 24.5.2018.

In data 8.5.2018 il verificatore ha depositato la propria relazione.

Le difese della parte ricorrente, della Comunità Alto Garda e Ledro e della controinteressata Markas hanno depositato memorie difensive.

All'udienza del 24.5.2018 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ragioni di ordine logico-sistematico consentono al Collegio di esaminare prioritariamente il secondo e il terzo motivo del ricorso.

2. Entrambi sono infondati.

2.1. In ordine al primo di questi deve infatti rilevarsi che:

- il paragrafo 7 del bando di gara prevede, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, che il responsabile del procedimento si avvalga "eventualmente" di organismi tecnici della Provincia, ma la disposizione, per il tenore letterale della stessa, non preclude la legittima possibilità della Comunità Alto Garda e Ledro di mettere a disposizione del RUP, cui spetta in materia la competenza decisionale, un "gruppo di lavoro" con funzioni consultive, nella fattispecie costituito dal segretario generale della Comunità, da funzionari esperti e da un consulente del lavoro;

- l'art. 121, co. 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ("offerte anomale") prevede che il responsabile del procedimento possa avvalersi sia degli uffici o organismi tecnici dell'amministrazione, sia della commissione di gara sia infine di un'apposita commissione ad hoc, integrabile ex comma 5 della medesima norma, nominata ai sensi dell'art. 88, co. 1 bis del d.lgs. n.

163/2006.

2.2. Orbene: la ricorrente ritiene erroneamente di applicare al “gruppo di lavoro” e/o alla “specifica commissione” le disposizioni diversamente regolanti (art. 84 d.lgs. n. 163/2006) la nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione giudicatrice di gara, alla quale tuttavia - nel caso di specie - l'amministrazione non ha fatto ricorso per supportare, nell'ambito delle surriferite opzioni consentite dal dall'art. 121, co. 4, d.P.R. n. 207/2010, l'attività del responsabile del procedimento.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, dagli atti di causa emerge che le operazioni condotte dal Responsabile del procedimento con l'ausilio del nominato “gruppo di lavoro” risultano adeguatamente verbalizzate.

2.3. Quanto al terzo motivo, deve riscontrarsi che la misura dell'esclusione delle offerte per il mancato rispetto delle caratteristiche minime trova applicazione (allegato D del bando, pag. 10) a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto (“Caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali”), estranee dunque alle indicazioni richieste ai concorrenti per l'allestimento e distribuzione del materiale informativo divulgativo: in ordine a queste ultime, ricomprese nell'ambito dei “parametri e criteri di valutazione dell'offerta” (elemento 7, sub-elemento 1), l'allegato D al bando si limita a prevedere l'assegnazione “fino al massimo di punti 2”.

2.4. In sede di disamina e di valutazione dell'offerta tecnica presentata da Markas, sul punto in questione la Commissione di gara ha riscontrato la mancata specificazione degli strumenti elettronici e delle applicazioni dichiarate nel modulo, ed è così correttamente pervenuta all'attribuzione di un voto pari a zero, atteso che nessuna clausola del capitolato sanziona con l'esclusione dell'offerta l'omessa o insufficiente indicazione delle modalità di distribuzione del materiale informativo, né autorizza l'interpretazione

auspicata dalla ricorrente.

3. Ciò posto, è possibile passare alla disamina del primo motivo con cui, come sopra si è visto, la società Risto3 deduce, in ordine al procedimento di verifica dell'anomalia ed in relazione alle specifiche voci ivi contestate, la sussistenza di macroscopici errori e travisamenti nel giudizio di congruità espresso dal RUP con l'ausilio del gruppo di lavoro.

3.1. Ribadito, come già precisato nell'ordinanza collegiale n. 70/2018, che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse in subiecta materia dall'amministrazione è ristretto all'accertamento del rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e congruità, e che la verifica è stata - nella fattispecie - disposta per acquisire necessari elementi conoscitivi al fine di accertare - in relazione alle puntuali contestazioni mosse dalla ricorrente - la conformità del giudizio positivo espresso in sede di verifica dell'anomalia al rispetto di detti limiti, occorre riscontrare quanto segue.

4. Il verificatore, assumendo a base dell'indagine criteri desunti dalle scienze di gestione aziendale derivanti dall'applicazione di principi contabili generalmente accettati e valori di costo che trovano fondamento in stime ricostruibili e conoscibili, sulla scorta dell'esposto principio di "prudenza", teso a coniugare statistiche interne aziendali con i valori di mercato (pag. 2 e 3 relazione):

- in ordine alle utenze (rifiuti, energia elettrica, fornitura /depurazione acqua, combustibile) ha appurato il notevole scostamento fra quanto esposto dalla aggiudicataria (Euro 68.100 annui) e la previsione fornita dalla stessa stazione appaltante nel bando in esame (Euro 130.000 in via prudenziale e Euro 118.000 in via analitica riferita all'anno 2013), quantificando in via cautelativa il costo inerente a tale voce in Euro 87.000,00 per ciascun anno;

- in ordine alle attrezzature ("forniture di attrezzature di cucina" e "ogni

tipo di manutenzione ordinaria”) ne ha stimato il costo in complessivi Euro 34.793 annui, a fronte di valori esposti dall’aggiudicataria in Euro 27.000;

- in ordine alla mensa per l’istituto Floriani ha accertato la non congruità del costo indicato da Markas (Euro 2.500) rispetto a quello stimato, quest’ultimo definito “in alcun modo inferiore ad Euro 12.000”;

- in ordine al “lavoro”, pur nella complessità e difficoltà dell’analisi di tale voce, ne ha individuato il costo in Euro 890.000,00 annui, a fronte di Euro 850.488,79 indicati dall’aggiudicataria;

-in ordine alla voce “altri costi” ha valutato incipienti quelli esposti dall’aggiudicataria;

4.1. Il quadro riassuntivo dell’elaborato (tab. 4 di pag. 18) consente di visualizzare, per ciascuna voce, gli scostamenti - derivanti da sottostime degli inerenti costi - dell’offerta economica inoltrata dalla aggiudicataria rispetto ai valori stimati secondo criteri prudenziali: la lettura dello stesso individua una perdita annua nella gestione dell’appalto calcolata in Euro 70.156,17 annui (a fronte di una durata quadriennale del servizio appaltato, eventualmente prorogabile), e dunque l’inesistenza di ogni utile aziendale (individuato dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni in Euro 16.941, 46 annui, pari all’1%) ritraibile dallo stesso, come viceversa stabilito nel paragrafo 7 del bando di gara (“modalità di valutazione delle offerte anomale”).

5. Peraltro, i dati economici riscontrati dal verificatore sono stati (parzialmente) assoggettati - nelle memorie conclusive approntate dalle parti resistenti - a critiche volte in particolare, quanto alla difesa della ricorrente ad incrementare l’entità della perdita rilevata e, quanto alla difesa della controinteressata, ad evidenziare supposti errori e/o insufficienze dei dati contenuti nella relazione, con particolare riguardo al computato “costo del lavoro”.

5.1. Tuttavia, mentre non è necessario ai fini della decisione esaminare le contestazioni svolte dalla ricorrente, quanto a quelle svolte dalla difesa di Markas deve rilevarsi, proprio in relazione al calcolo del “costo del lavoro” e del costo delle “materie prime alimentari e non alimentari”, che la c.d. “rideterminazione” operata all’ultimo nella memoria della controinteressata (da cui conseguirebbe non una perdita, ma un utile di impresa ora calcolato in Euro 44.503,83 – cfr. tabella a pag. 21 memoria di replica) pretende modificare in ribasso gli stessi valori dei costi individuati dall’aggiudicataria in sede di giustificazione della propria offerta: in particolare, quanto al “costo del lavoro” l’operazione è prospettata mediante un netto abbattimento di quello esposto nel subprocedimento (850.488,79 meno 783.000) pari ad Euro 67.488,79, e quanto al “costo delle materie prime” attraverso una diminuzione (683.220,00 - 675.560,00) di Euro 7.660.

5.2. Tale rielaborazione è peraltro del tutto inammissibile, considerato che con questa vengono alterati i dati esposti dalla aggiudicataria in sede di giustificazione dell’offerta anomala, sulla scorta dei quali - contraddetti dall’esito della verifica - e non di supposti minori costi, l’amministrazione ha ritenuto la sussistenza di un utile d’impresa ed il conseguimento di “un risultato positivo di gestione”.

5.3. Peraltro, sotto tale profilo, non può non evidenziarsi che il mantenimento dei costi indicati da Markas, in sede di giustificazioni, per il “lavoro” (Euro 850.488,79) e per le “materie prime” (683.220,00), in uno con la sostanziale accettazione delle rideterminazioni operate dal verificatore per le restanti voci (“altri costi”, “costo salute-sicurezza luoghi di lavoro”) condurrebbe ugualmente, secondo gli stessi dati esposti nella tabella della controinteressata, ad una gestione dell’appalto in perdita.

5.4. Né, ai fini di contestazione, può darsi rilievo all’affermazione finale del verificatore secondo cui i rilevati scostamenti potrebbero trovare

giustificazione nelle strategie aziendali del gruppo Markas (che non presenta problemi di liquidità ed indebitamento) potenzialmente interessato a penetrare nuovi mercati.

Al verificatore non sono state infatti chieste valutazioni soggettive o previsioni in ordine a strategie aziendali, ma dati economici (questi peraltro validamente contenuti nella relazione) inerenti la effettiva sostenibilità dell'offerta di Markas, al fine di consentire al Collegio di accertare la ragionevolezza e congruità, o all'opposto l'erroneità ed il travisamento, del giudizio reso dall'amministrazione in sede di verifica dell'anomalia, dovendosi inoltre considerare che sull'equilibrato rapporto prezzo-qualità del servizio offerto, oggetto della specifica gara, non possono riversarsi sistematicamente, a scapito del pubblico interesse, gli obiettivi aziendali strategicamente perseguiti dai concorrenti.

Per contro sono proprio i dati oggettivi richiesti dal Collegio a rendere manifeste, in ragione della netta perdita d'esercizio con cui l'appalto verrebbe ad essere svolto, sia la mancata dimostrazione da parte dell'aggiudicataria di un effettivo utile d'impresa, come imposto nel bando al fine del superamento dell'anomalia, sia la palese erroneità ed irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dall'amministrazione all'esito del subprocedimento di verifica.

6. In conclusione il primo motivo di ricorso è fondato, e da ciò consegue l'annullamento degli atti adottati dalla Comunità Alto Garda e Ledro e dalla Provincia autonoma di Trento in data successiva alla richiesta di giustificazioni inoltrata alla società Markas in data 18 novembre 2016 dal Responsabile del procedimento, fatta salva - in ragione del rigetto del secondo motivo del ricorso - la composizione del "gruppo di lavoro", come integrato con la deliberazione del Comitato esecutivo di data 7.6.2017 e con la determinazione del Responsabile di risultato n. 536 di data

9.6.2017.

7. In punto spese sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti quelle legali, considerata la peculiarità della fattispecie esaminata ed il rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso.

8. Passando alle competenze dovute al verificatore, il prof. Michele Andreaus ha chiesto in via forfetaria un compenso di Euro 7.000,00.

8.1. Il Collegio ritiene congruo liquidare in via forfetaria la somma di Euro 5.000,00, comprensiva dell'anticipazione di 3.000,00 Euro già liquidata con ordinanza n. 70 di data 21.3.2018, oltre ad accessori di legge: le predette vanno poste definitivamente a carico solidale della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas, con esclusione dalla compartecipazione della Provincia autonoma di Trento, atteso che la difesa di quest'ultima - in ragione dello svolgimento delle operazioni di verifica da parte esclusiva della Comunità Alto Garda e Ledro - ha motivatamente ritenuto di non prendere posizione sul primo motivo del ricorso.

9. Compete a favore della società Risto3, ed a carico solidale della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l., la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe accoglie il primo motivo e respinge il secondo ed il terzo.

Compensa fra le parti le spese legali.

Pone definitivamente a carico della Comunità Alto Garda e Ledro e della società Markas s.r.l., in solido fra loro, il pagamento del compenso dovuto al verificatore dott. Michele Andreaus nella misura complessivamente liquidata in Euro 5.000,00, oltre ad accessori di legge.

Condanna in solido la Comunità Alto Garda e Ledro e la società Markas s.r.l. a rifondere alla società Risto3 soc. coop. il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Devigili

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO